




## **COMUNE DI VEDELAGO**

**PROVINCIA DI TREVISO**

**Regione Veneto**

***Regolamento comunale di igiene urbana veterinaria  
Linee guida per la tutela del benessere degli animali e la  
loro convivenza con i cittadini***



## Indice

<b>Premessa</b>		pag. 3
articolo 1	<b>Principi</b>	pag. 3
articolo 2	<b>Definizioni ed ambito di applicazione</b>	pag. 3
<b>Titolo I - <u>Detenzione, circolazione e cattura di animali</u></b>		
articolo 3	<b>Detenzione e maltrattamento di animali</b>	pag. 5
articolo 4	<b>Cattura detenzione e commercio di fauna selvatica</b>	pag. 6
articolo 5	<b>Animali sinantropi</b>	pag. 7
articolo 5bis	<b>Controllo del colombo o piccione di città (Columba livia forma domestica)</b>	pag. 7
articolo 6	<b>Avvelenamenti e trappole</b>	pag. 7
articolo 7	<b>Esposizione e commercializzazione di animali</b>	pag. 8
articolo 8	<b>Procedure per lo svolgimento delle attività di commercializzazione e toelettatura per animali</b>	pag. 8
articolo 9	<b>Norme per mostre, fiere, esposizioni e spettacoli circensi</b>	pag. 10
articolo 10	<b>Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione</b>	pag. 10
articolo 11	<b>Animali d'affezione</b>	pag. 11
articolo 12	<b>'Pet-therapy'</b>	pag. 11
articolo 13	<b>Cani e strutture di ricovero</b>	pag. 12
articolo 14	<b>Gatti e colonie feline</b>	pag. 13
articolo 15	<b>Volatili d'affezione o da compagnia</b>	pag. 14
articolo 16	<b>Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari</b>	pag. 14
articolo 17	<b>Tutela dell'avifauna minore</b>	pag. 15
articolo 18	<b>Pesci ed animali acquatici</b>	pag. 15
articolo 19	<b>Altre specie animali utilizzate a scopo d'affezione e da compagnia</b>	pag. 15
articolo 20	<b>Animali da reddito in allevamento a carattere familiare</b>	pag. 15
articolo 21	<b>Api e insetti impollinatori</b>	pag. 16
<b>Titolo II - <u>Norme relative al pascolo e alla conduzione del bestiame</u></b>		
articolo 22	<b>Pascolo degli animali</b>	pag. 17
articolo 23	<b>Transumanza</b>	pag. 17
articolo 24	<b>Recinzioni con filo spinato</b>	pag. 17
<b>Titolo III - <u>Norme finali</u></b>		
articolo 25	<b>Termini di adeguamento delle strutture</b>	pag. 18
articolo 26	<b>Sanzioni e disposizioni finali</b>	pag. 18
articolo 27	<b>Abrogazioni</b>	pag. 18
articolo 28	<b>Entrata in vigore</b>	pag. 18
<u>allegato A</u>	<b>Dimensioni minime delle gabbie per l'esposizione e la vendita degli uccelli</b>	pag. 19
<u>allegato B</u>	<b>Misure minime strutture di stabulazione</b>	pag. 21

---

***“Regolamento comunale di igiene urbana veterinaria”***

Elaborato dal CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE DELLA MARCA OCCIDENTALE, di concerto con il SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE – P.S. di questo Comune.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 19 dicembre 2013.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20 aprile 2022, pubblicato all'Albo Pretorio il 18/05/2022, in vigore dal 17/06/2022.

---

## Premessa

L'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni *“potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*, e l'articolo 4, comma 4, della L. 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che *“La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione”*.

## Articolo 1 Principi

Fatte salve le disposizioni e prescrizioni già previste da specifiche normative di settore, il presente regolamento promuove e disciplina la garanzia della salute pubblica e la tutela e il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. In particolare, ha la finalità di assicurare il benessere degli animali e la cura della loro salute anche in funzione dell'igiene e sanità pubblica ed ambientale.

Il Comune al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

Il Comune individua nella tutela degli animali, riconosciuti come esseri senzienti dall'Europa (articolo 13, parte II, del Trattato dell'Unione Europea ratificato ed eseguito con legge n. 130 del 2 agosto 2008) uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.

Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia e ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi condannando gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.

Il Comune, in stretta collaborazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda U.L.SS. competente per territorio, può:

- a) promuovere ed attuare corsi di formazione e/o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori del settore ed alle associazioni di volontariato, nonché promuovere iniziative di adozione di animali;
- b) promuovere - in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale - programmi di formazione ed informazione rivolti alle scuole ed ai cittadini;
- c) determinare - nei casi di accertata impossibilità dei proprietari di animali d'affezione di detenerli - un contributo per il loro mantenimento, o, in caso di ricovero ospedaliero, e provvedere alla loro temporanea custodia nelle apposite strutture.

## Articolo 2 Definizioni ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si riferisce a tutte le specie di animali rientranti nelle sotto indicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale in quelle fattispecie non già normate dalla legislazione vigente.
2. Si definiscono:
  - animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari,

compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da 'pet-therapy', da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Vengono altresì compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici e pericolosi, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;

- animale da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare;
- animale sinantropo: animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento (ad esempio: piccioni "domestici", topi, ecc.);
- colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo, e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.SS. di competenza;
- fauna selvatica: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale;
- allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
- commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

-----

## TITOLO I

### **Detenzione, circolazione e cattura di animali**

#### Articolo 3

#### **Detenzione e maltrattamento di animali**

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali, è severamente vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale in qualunque parte del territorio comunale. Qualora l'abbandono determini il danneggiamento di persone o cose, il proprietario o il detentore dell'animale è tenuto al risarcimento del danno ed è soggetto alle eventuali sanzioni amministrative previste.
2. Chi detiene un animale è responsabile dello stato fisico e comportamentale dello stesso: deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, garantendone le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie ed individuali; deve mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie, ed in particolare:
  - a) rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
  - b) assicurargli le necessarie profilassi e cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico, necessari al mantenimento di un buon livello di salute;
  - c) consentirgli una idonea possibilità di esercizio fisico;
  - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
  - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
  - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
  - g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni;
  - h) la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria. La lunghezza della catena non deve comunque essere inferiore ai 4 metri e deve disporre di un anello od altri meccanismi di scorrimento.
  - k) se ferito o malato, deve farlo curare da un medico veterinario.
3. È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche. Dovranno essere, altresì, evitate le condizioni di segregazione, i maltrattamenti, l'uso improprio delle caratteristiche della specie e la sofferenza, in particolare se inutile o a mero scopo di divertimento umano.
4. È vietato condurre animali a guinzaglio tramite veicoli con spinta a motore o comunque qualsivoglia mezzo di locomozione in movimento.
5. È vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, atteso comunque il rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) gli spazi di custodia devono essere dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici ed avere un fondo in grado di consentire un adeguato movimento e stabulazione, garantendo altresì l'eliminazione delle deiezioni;
  - b) qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi;
  - c) gli animali non in grado di convivere con altri dovranno essere tenuti opportunamente separati;
  - d) i detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre - per gli animali detenuti in cattività - condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la

natura della specie.

6. È vietato addestrare animali per combattimenti.
7. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica.
8. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. 1707/2004).
9. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali.
10. È opportuno scoraggiare il dono di animali come premio, ricompensa od omaggio, in particolare ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso di chi esercita la loro patria potestà.
11. È opportuno scoraggiare la riproduzione non pianificata degli animali stessi.
12. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
13. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.
14. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia, e deve comunque assicurare:
  - a) l'aerazione del veicolo;
  - b) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
  - c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi, comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
15. È fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
16. È vietato sopprimere animali d'affezione in modo non eutanastico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario.
17. È vietata la detenzione in una civile abitazione, posta nelle zone individuate come residenziali nel P.A.T./P.R.G. (piano urbanistico), di un numero superiore a 5 cani e a 10 gatti, con esclusione di cuccioli lattanti; questi devono essere tenuti per un periodo di almeno 2 mesi con la madre. Un numero superiore di animali potrà essere detenuto con autorizzazione da parte del Comune, previo specifico parere del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.SS. competente per territorio.
18. È vietato somministrare cibo ai piccioni.
19. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a persone terze con l'emissione di odori molesti oppure manifestazioni di sofferenza o malessere (ad es. ululati), in particolare durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'indole di ogni singola specie.
20. Fatte salve le disposizioni e condizioni di tutela previste nel presente articolo, l'eventuale trasporto di animali su autoveicoli, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche della specie, deve avvenire nel rispetto del vigente Codice della Strada.

#### Articolo 4

##### **Cattura detenzione e commercio di fauna selvatica**

È fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l'esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente in materia.

## Articolo 5 **Animali sinantropi**

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compreso la cattura ed, ove necessario, la eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite, e di risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.

### Articolo 5bis

#### **Controllo del colombo o piccione di città (*Columba livia* forma *domestica*)**

1. A seguito recepimento da parte del comune di Vedelago del "Piano di controllo del Colombo di città (*Columba livia* forma *domestica*) nel territorio regionale", gli interventi di controllo dovranno essere effettuati in coordinamento con l'Unità organizzativa regionale "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" e con il Servizio regionale di vigilanza (Corpi/Servizi di Polizia provinciale).

2. I cittadini residenti in comune di Vedelago, i titolari di aziende agricole, allevamenti, depositi di granaglie, cereali, ecc., ed i titolari di strutture produttive industriali ed artigianali ove si registra una inconsueta concentrazione di colombi, devono provvedere a:

- a) in ambito urbano, ed in particolare nelle pertinenze dei luoghi di cura (ospedali, case di cura e case protette) e delle aree frequentate da bambini (scuole), chiudere eventuali fori presenti negli edifici, porre in opera reti di maglia e materiale adeguati alle finestre, installare dissuasori (filamenti multi aghi) sui davanzali e nei sottotetti per impedire la nidificazione e la proliferazione della specie;
- b) in ambito rurale, ed in particolare all'interno di siti di stoccaggio mangimi, cereali, e altri prodotti agricoli, e nelle pertinenze di allevamenti di bestiame, laddove vi sia compatibilità con le caratteristiche strutturali degli immobili, al fine di limitare l'accesso dei volatili alle risorse alimentari e ai nidi, provvedere all'applicazione di sistemi di dissuasione al passaggio dei volatili, posizionando reti di maglia adeguata, chiudendo qualsiasi eventuale punto di accesso e prevedendo l'installazione alle entrate di pannelli basculanti, anche a strisce verticali, plastificati e trasparenti;
- c) astenersi dal somministrare alimenti ai colombi in maniera tale da costituire richiamo di ulteriori esemplari;
- d) evitare la distribuzione di esche velenose dei colombi o altri sistemi vietati dalle vigenti leggi o non autorizzati, che potrebbero compromettere l'ecosistema della avifauna;
- e) smaltire eventuali carcasse di colombi morti mediante interrimento ad una profondità adeguata ed in aree non direttamente interessate alla coltivazione di prodotti agricoli; o mediante idoneo servizio di raccolta rifiuti.

### Articolo 6

#### **Avvelenamenti e trappole**

1. È severamente proibito a chiunque spargere o depositare, in luoghi ai quali possano accedere animali, alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche.
2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite dal personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie di animali.
3. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria

Locale territorialmente competente.

4. È vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio comunale.

#### Articolo 7

##### **Esposizione e commercializzazione di animali**

1. In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress e non vengano turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo-fisiologiche.
2. Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.SS. di competenza, si devono assicurare agli animali:
  - a) un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla permanenza temporale nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
  - b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
  - c) un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
  - d) che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero, ed alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
  - e) che siano garantiti i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri;
  - f) la somministrazione di cibo ed acqua in quantità sufficienti ed un adeguato periodo di illuminazione anche durante la chiusura infrasettimanale.
3. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiologiche degli animali ed alla durata del trasporto.
4. Nei contesti espositivi è opportuno prevedere la compilazione di un apposito registro di carico e scarico degli animali che possa consentire, qualora richiesto, la tracciabilità di tutti i soggetti, con particolare riferimento agli animali morti.
5. È altresì vietato:
  - a) esporre animali alla presenza di raggi solari diretti. Qualora gli animali fossero tenuti in vetrina, questa dovrà essere munita di tende idonee a creare un'ombra artificiale;
  - b) somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza, o in vista di terzi, o comunque estranei alla condizione dell'attività commerciale;
  - c) esporre animali che non sono in buone condizioni di salute. Questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati.

#### Articolo 8

##### **Procedure per lo svolgimento delle attività di commercializzazione e toelettatura per animali**

1. In aggiunta a quanto riportato all'articolo 7, chiunque intenda esercitare l'attività di allevamento, addestramento e custodia di animali a fini commerciali, in ottemperanza a quanto previsto nel D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, deve presentare al Comune - secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di procedimenti amministrativi e gestione delle pratiche telematiche - apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modifiche ed integrazioni specificando i seguenti requisiti:
  - a) le generalità del segnalante, quale persona responsabile dell'attività, e - nel caso di



- società - anche la relativa ragione o denominazione sociale, la sede legale e il codice fiscale;
- b) ubicazione dei locali ove si intende esercitare l'attività;
  - c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di accesso e di esercizio, se previsti da una specifica normativa di riferimento;
  - d) dichiarazione attestante l'assenza di condizioni ostative all'esercizio dell'attività di cui trattasi, se previste da una specifica normativa di riferimento;
  - e) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
  - f) dichiarazione attestante la rispondenza e conformità dei locali e delle attrezzature alle vigenti norme, regolamenti e prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica, con particolare riferimento a quelle intese ad una destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale, nonché, qualora applicabili, a quelle specifiche per l'attività di cui trattasi in materia di urbanistica, igiene pubblica, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro e – se del caso – di prevenzione incendi, nonché i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dall'Azienda U.L.SS. di competenza che ha effettuato il relativo sopralluogo;
  - g) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
2. È parimenti soggetto alla presentazione al Comune - secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di procedimenti amministrativi e gestione delle pratiche telematiche - di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della L. 241/1990 e s.m.i., l'esercizio dell'attività di toelettatura per animali. In aggiunta a quanto previsto al precedente comma, detta SCIA – a pena di inammissibilità – deve altresì essere debitamente corredata di:
- a) apposita dichiarazione attestante la rispondenza e conformità dei locali alle vigenti norme, regolamenti e prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica, con particolare riferimento a quelle intese ad una destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale, nonché, qualora applicabili, a quelle specifiche per l'attività di cui trattasi in materia di urbanistica, igiene pubblica, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro e – se del caso – di prevenzione incendi, ed in particolare il rispetto dei seguenti requisiti minimi:
    - i locali sono strutturalmente idonei per l'attività;
    - i locali sono dotati di pareti e pavimenti facilmente lavabili e disinfettabili;
    - idoneo sistema smaltimento reflui civili conforme alle vigenti norme e regolamenti di settore;
    - idoneo sistema di filtraggio all'uscita delle vasche di lavaggio degli animali per la raccolta del pelo.
  - b) una planimetria dei locali oggetto della SCIA - in scala adeguata (preferibilmente 1:100), e sottoscritta da tecnico abilitato - riportante le quote della superficie dei singoli locali, i rapporti aeranti ed illuminanti e le dimensioni di eventuali *box*, le destinazioni d'uso, la superficie, le altezze dei locali e degli spazi funzionali con indicazione dell'utilizzo, degli arredi e delle attrezzature;
  - c) una relazione tecnica descrittiva e dettagliata dell'attività esercitata, indicante nello specifico:
    - tipologia dell'attività svolta;
    - elenco completo di tutte le specie che possono essere ospitate presso la struttura ed il numero massimo di capi;

- procedure per lo smaltimento dei reflui, la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione dei locali, degli arredi e dello strumentario.
3. La SCIA deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità.
  4. Salvo il caso di SCIA inammissibile, l'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Il responsabile del procedimento, in caso di accertata carenza di condizioni, modalità e fatti legittimanti all'esercizio dell'attività in parola, adotta le procedure previste all'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i. .

#### Articolo 9

##### **Norme per mostre, fiere, esposizioni e spettacoli circensi**

1. Ai fini della tutela e salvaguardia delle specie in estinzione e della pubblica sicurezza, l'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza e ad apposito parere igienico-sanitario da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.SS. competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e tenuto conto in particolare di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla D.G.R. n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, all'allevamento e al commercio di animali esotici e pericolosi.
2. È vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi ed a soggetti non svezzati delle altre specie animali.
3. È vietato ad enti, associazioni e privati esibire in postazioni itineranti animali vivi (a maggior ragione cuccioli di qualsiasi specie) con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo o vendita.  
Sono ammesse le attività promozionali di affidamento da parte di associazioni protezionistiche presso la sede dell'associazione o presso il canile rifugio.
4. Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.
5. È fatto obbligo al proprietario o altro detentore di provvedere entro i termini vigenti di legge all'iscrizione all'anagrafe canina e alla corretta identificazione dell'animale (mediante *microchip*, ecc.).
6. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'Azienda U.L.SS. a cui ne compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali, fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi determinati all'articolo 3 del presente documento.
7. È autorizzato lo svolgimento di gare nelle quali vengono impiegati equidi, contestualmente a manifestazioni popolari pubbliche o private, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, fatto salvo il rispetto dell'Ordinanza Ministero della salute 21 luglio 2011, anche acquisendo - se del caso, laddove previsto o opportuno - il parere favorevole della commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-*bis* e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Articolo 10

##### **Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione**

1. Il Regolamento CE/1069/2009 e le linee guida regionali di applicazione, approvate con D.G.R. n. 1337 del 17 luglio 2012, normano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento.

2. È fatto divieto abbandonare sul suolo pubblico o nei cestini portarifiuti le spoglie di animali d'affezione.
3. Il seppellimento degli animali d'affezione, con eccezione degli equini, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali, previa esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.
4. I cimiteri per gli animali d'affezione:
  - a) sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme;
  - b) i siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente Azienda U.L.SS. per i profili attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica;
  - c) nel rispetto della normativa cimiteriale in vigore, per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al contenuto dell'articolo 14, punto 5, della L.R. 60/93.

#### Articolo 11 **Animali d'affezione**

1. Si ritiene opportuno che vengano scoraggiati:
  - a) il dono di animali d'affezione come premio, ricompensa od omaggio, in particolare ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso di chi esercita la loro patria potestà;
  - b) la riproduzione non pianificata degli animali.
2. Se un animale viene lasciato in un autoveicolo in sosta, è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole.
3. I detentori a qualsiasi titolo di animali, qualora accedano a luoghi pubblici (o aperti al pubblico), devono provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni dei loro animali ed essere muniti di idonea attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni.
4. I cani nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto, devono essere tenuti con la museruola ed al guinzaglio che, qualora vi sia contatto molto ravvicinato con altre persone, non sia lungo più di 1,5 - 2 metri; i gatti e gli altri animali d'affezione, come pure gli animali esotici ed i rettili, devono essere trasportati in idonei contenitori.
5. Per quanto attiene gli animali equini, si rinvia alla specifica normativa di settore che dispone l'identificazione, il benessere ed il loro utilizzo, siano impegnati per compagnia o per attività di lavoro o sportive.

#### Articolo 12 **'Pet-therapy'**

Tenuto conto di quanto previsto dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "*Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e 'pet therapy')*" che disciplina le terapie complementari fornendo le disposizioni per l'applicazione e la formazione degli operatori in materia di '*pet-therapy*' e la D.G.R. di attuazione del 18 marzo 2005, n.962, si ritiene altresì opportuno che le Amministrazioni locali predispongano iniziative ed attività con la finalità di:

- a) promuovere ed agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia di loro proprietà o altri animali comunque utilizzabili per la '*pet-therapy*'. In particolare, si ritiene opportuno favorire tale terapia per disabili, anziani, bambini e persone con particolare condizione di disagio (ad esempio: carcerati, ospiti di comunità,

- ecc.), anche se residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette, o ricoverati presso istituti di cura. La cura e la salute degli esseri umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali e non potranno essere utilizzati a tal fine cuccioli, animali selvatici ed esotici;
- b) agevolare l'accesso degli animali in tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, soprattutto qualora utilizzati come accompagnamento dei disabili;
  - c) favorire la cultura dell'affidamento degli animali d'affezione sensibilizzando le strutture e gli esercizi pubblici quali ad es. ristoranti, alberghi, campeggi e spiagge, ad agevolare la detenzione degli animali presso le proprie strutture.

### Articolo 13

#### **Cani e strutture di ricovero**

1. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è di competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.SS. competente per territorio, con segnalazione al Corpo di Polizia Locale.
2. È fatto obbligo al proprietario od altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell'Azienda U.L.SS. o da Medici Veterinari liberi professionisti autorizzati.
3. Nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio oppure, se lasciati liberi, muniti di idonea museruola, con particolare riferimento ai cani a rischio di maggiore aggressività.
4. A tutti i cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi ad esclusione delle aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. Nelle aree appositamente attrezzate e segnalate per cani, gli stessi possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario o del detentore. Al fine della raccolta delle deiezioni prodotte dagli animali, i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di essere muniti - ed esibire ad eventuali controlli degli organi di vigilanza - di apposita paletta e/o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta delle deiezioni dei propri cani (in polietilene o altra sostanza a tenuta d'acqua), e sono tenuti alla rimozione degli escrementi prodotti dagli animali su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale per il successivo smaltimento nei contenitori per i rifiuti solidi urbani secchi. Sono esentati da questo obbligo solo i non vedenti per i loro cani accompagnatori.
5. Tenuto presente che la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria, è consentito detenere cani legati alla catena, purché questa sia munita di due moschettoni rotanti alle estremità, adeguata alle caratteristiche fisiche e di salute del cane e che consenta il moto fisiologico. In ogni caso al cane dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto. La catena deve essere di lunghezza non inferiore ai 4 metri.
6. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, in ogni fase del rapporto uomo-cane, è vietato l'uso del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi, usati in particolare nella fase dell'addestramento, che provocano effetti di dolore nei cani.
7. Per i cani custoditi in box e/o recinto, purché in modo non permanente, la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati, di cui alla sotto riportata tabella, e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato, integra ed in buono stato di

conservazione. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile. Le strutture devono garantire un'adeguata contenzione dell'animale e soddisfarne le esigenze psicofisiche. L'area recintata dovrà essere dotata di una cuccia sufficientemente coibentata, con tetto impermeabilizzato, essere chiusa su 3 lati e rialzata da terra, senza essere collocata in luoghi oggetto di ristagni d'acqua e disporre di una parte opportunamente ombreggiata.

8. In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di una recinzione, le misure sotto riportate dovranno essere aumentate nella misura in cui venga consentita all'animale un'adeguata possibilità di movimento ed esercizio fisico.
9. Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003, n. 358, le dimensioni minime dei *box* (ovvero di idoneo spazio coperto) per cani e degli annessi recinti all'aperto sono:

Peso del cane in kg.	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq.	Superficie minima adiacente al <i>box</i> per il movimento del cane	
		<i>fino a 3 cani: mq. per ciascun cane</i>	<i>oltre 3 cani: mq. per ciascun cane</i>
fino a 10 kg.	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30 kg.	1,5	2,0	1,5
oltre i 30 kg.	2,0	2,5	2,0

Si dà atto che sono auspicabili ricoveri di maggiori dimensioni, a seconda della taglia dell'animale.

Tali requisiti si applicano alle attività di commercio con esclusione delle toelettature, mentre non si applicano ai canili sanitari ed ai rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

10. La custodia di cani in luoghi privati deve avvenire con previsione e realizzazione di apposite recinzioni delle proprietà private, costruite e conservate in modo idoneo per evitare che il cane, se normalmente lasciato libero, possa scavalcarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
11. Per la tutela dell'incolumità pubblica legata alla potenziale aggressività dei cani, a fronte di specifiche tipologie di cane particolarmente inclini a ciò, per la relativa gestione dovrà essere prestata particolare attenzione da parte del proprietario/detentore, in capo al quale sussiste l'obbligo di custodia del proprio cane in quanto civilmente e penalmente responsabile della sua non corretta tenuta.

#### Articolo 14

#### Gatti e colonie feline

1. Per "*gatto libero*" si intende il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà sul territorio.
2. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati dal Comune ai sensi ed in ottemperanza della L.R. 60/93 e della L. 281/91.
3. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
4. Per quanto si riferisce alle colonie feline:
  - a) spetta all'Azienda U.L.SS. competente per territorio la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite, nonché l'identificazione delle colonie stesse;
  - b) previo accordo con i Servizi Veterinari dell'Azienda U.L.SS. competente per territorio, gli enti, le associazioni iscritti all'albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute

e le condizioni di sopravvivenza;

- c) le colonie feline non possono essere spostate dal loro *'habitat'*: eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Comune, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.SS. di competenza.

#### Articolo 15

#### **Volatili d'affezione o da compagnia**

1. In aggiunta a quanto determinato dall'articolo 3 del presente regolamento, si fissano altresì le seguenti specifiche, nel rispetto delle misure di cui agli allegati A e B:
  - a) lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere;
  - b) qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc.;
  - c) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero, non esposte a condizioni climatiche sfavorevoli, a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
  - d) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
  - e) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi sempre riforniti, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;
  - f) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
  - g) le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo:
  - a) si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali;
  - b) non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

#### Articolo 16

#### **Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari**

1. In aggiunta a quanto determinato dall'articolo 3 del presente regolamento, si fissano altresì le seguenti specifiche, nel rispetto delle misure di cui all'allegato B:
  - a) le dimensioni dei terrari devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche per ogni specie;
  - b) date le caratteristiche eterotermiche degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento alla luce, temperatura ed umidità;
  - c) qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

#### Articolo 17

##### **Tutela dell'avifauna minore**

A tutela delle nidificazioni dell'avifauna e della salute delle piante, le potature ed il taglio degli alberi, salvo situazioni di pericolo e di pubblica utilità, dovranno avvenire al di fuori del periodo compreso tra il primo aprile ed il 31 luglio di ogni anno.

#### Articolo 18

##### **Pesci ed animali acquatici**

1. In aggiunta a quanto determinato dall'articolo 3 del presente documento, si fissano altresì le seguenti specifiche:
  - a) gli animali acquatici devono essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze eto-fisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale;
  - b) in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali ivi presenti;
  - c) è vietato l'uso di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.

#### Articolo 19

##### **Altre specie animali utilizzate a scopo d'affezione e da compagnia**

In aggiunta a quanto determinato dall'articolo 3 del presente documento, per quanto riguarda la detenzione a scopo d'affezione degli animali solitamente allevati a scopo industriale e/o solitamente non allevati a scopo d'affezione, si fissano altresì le seguenti specifiche:

- a) la detenzione dovrà essere soggetta a parere favorevole da parte del Comune, previa comunicazione all'Azienda U.L.SS. competente per territorio, per l'eventuale valutazione del rischio sanitario;
- b) il Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.SS. competente per territorio potrà individuare le fattispecie a cui applicare la deroga a quanto previsto nel precedente punto a).

#### Articolo 20

##### **Animali da reddito in allevamento a carattere familiare**

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti specifiche per materia, l'allevamento indiscriminato di animali da reddito nelle zone urbane non è consentito, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti, ecc.).
2. In particolare, nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è di massima vietato. In deroga a quanto sopra, può essere consentito su aree private scoperte, previo parere favorevole da parte dell'Autorità competente e comunicazione all'Azienda U.L.SS. territorialmente competente, alle seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'Azienda U.L.SS. medesima, sotto la propria responsabilità:
  - a) che l'allevamento è compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
  - b) che sono preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;

- c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione sono consone per le specie allevate;
  - d) che i detentori degli animali applicano obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
  - e) che gli animali non sono detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.
3. Nelle zone agricole, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito deve essere comunicato all'Azienda U.L.SS. competente per territorio e soddisfare le seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'Azienda U.L.SS. medesima, sotto la propria responsabilità:
- a) che l'allevamento è compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
  - b) che sono preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
  - c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione sono consone per le specie allevate;
  - d) che i detentori degli animali applicano obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
  - e) che gli animali non sono detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.
4. Per le eventuali problematiche inerenti al benessere ed alla sanità animale, il supporto tecnico scientifico è dato dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.SS. competente per territorio.
5. Quanto previsto dai punti 2 e 3 deve essere attuato nel rispetto di quanto determinato dall'articolo 3 del presente regolamento.

#### Articolo 21

#### **Api e insetti impollinatori**

- 1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggere e delle piante ornamentali nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.
  - 2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
  - 3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti impollinatori che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso, o in alternativa, effettuare i trattamenti solo allorquando i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati, in modo da non attirare più gli insetti.
  - 4. Gli apiari devono essere tenuti ad una distanza minima da strade di transito pubblico di almeno 10 metri e dai confini di proprietà di almeno 5 metri.
-



## TITOLO II

### **Norme relative al pascolo e alla conduzione del bestiame**

#### Articolo 22

##### **Pascolo degli animali**

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da non arrecare danni a fondi di terzi, molestia ai cittadini o arrecare danni alla viabilità.
2. Per il pascolo sui terreni demaniali comunali è necessaria l'autorizzazione del Comune. Per il pascolo sui terreni privati è necessaria la preventiva autorizzazione del proprietario.
3. Nel caso in cui venga constatato il decesso di animali è fatto obbligo di informare l'Autorità competente e provvedere all'invio delle carcasse ad impianto autorizzato.

#### Articolo 23

##### **Transumanza**

1. I proprietari ed i conduttori di greggi (mandrie) transumanti sono tenuti ad osservare nello specifico le procedure di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.1002 del 5 giugno 2012, avente ad oggetto *"Disciplina delle procedure di rilascio delle autorizzazioni al pascolo vagante sul territorio regionale. Semplificazione delle procedure D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, art. 43"*, nonché le prescrizioni della Polizia Veterinaria della Unità Sanitaria Locale competente per territorio ed ogni altra norma riguardante la materia.
2. Per le strade, sia pubbliche che aperte al pubblico transito, il bestiame deve essere guidato e custodito da personale idoneo e dovrà comunque essere garantito il transito di tutti i veicoli.  
Le greggi non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione.  
Quanto sopra anche in riferimento alle vigenti norme sanitarie e del Codice della Strada.
3. Nel caso in cui venga constatato il decesso di animali è fatto obbligo di informare l'Autorità competente e provvedere all'invio delle carcasse ad impianto autorizzato.

#### Articolo 24

##### **Recinzioni con filo spinato**

Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici, è vietata la posa, allo scopo di recintare la proprietà, di filo spinato in tutto il territorio del Comune.

-----

### TITOLO III

#### **Norme finali**

#### Articolo 25

##### **Termini di adeguamento delle strutture**

Al fine di facilitare l'adeguamento alle innovazioni introdotte dal presente regolamento – ove esso non sia già diversamente stabilito – si fissa in 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso il termine concesso per la messa a norma delle strutture di accadimento e di detenzione dei relativi animali. Sono escluse le strutture quali ambulatori, cliniche veterinarie, o similari, se rientranti nella disciplina della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.

#### Articolo 26

##### **Sanzioni e disposizioni finali**

1. Ai sensi dell'articolo 7-*bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applicano le sanzioni amministrative indicate di seguito:
  - a) l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3 (ad esclusione del comma 15), 4, 6 (commi 1 e 4), 7, 9 (comma 5), 15 e 18 [comma 1 lett. b)], è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800;
  - b) l'inosservanza di ogni altra norma o prescrizione prevista dal presente regolamento, non riconducibile alla precedente lettera a), è punita con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500.
2. L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 3 (comma 13) del presente Regolamento comporta, altresì, la disposizione della confisca dell'animale.

#### Articolo 27

##### **Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali, e nello specifico gli articoli dal n. 67 al n. 77 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25 marzo 1962.

#### Articolo 28

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle norme previste dal vigente Statuto Comunale.

-----

**ALLEGATO A**

**DIMENSIONI MINIME DELLE GABBIE PER L'ESPOSIZIONE  
E LA VENDITA DEGLI UCCELLI**

La distanza tra le sbarre deve essere abbastanza ravvicinata per impedire che un uccello vi rimanga incastrato con la testa.

Il posatoio usato principalmente dall'uccello deve essere posizionato ad un'altezza che impedisca il contatto della coda con il fondo della gabbia. Il posatoio deve essere del diametro che l'uccello circonda con la zampa per circa 2/3.

La gabbia deve essere posizionata ad un'altezza sufficiente per garantire la sicurezza dell'uccello, e al riparo degli elementi (sole, pioggia, vento).

La taglia delle specie elencate va intesa come indicativa, farà fede l'effettiva taglia dei singoli esemplari.

**Specie di taglia medio-piccola**

Lunghezza approssimativa della specie	Misura minima della superficie del fondo (cmq)	N. uccelli	Altezza minima della gabbia (cm)	Incremento della superficie della base della gabbia per ogni ulteriore esemplare (cmq)	Lunghezza posatoio per individuo (cm)
<b>10 cm.</b> Passeriformi esotici, Canarini <i>(es.: 15 passeriformi esotici o canarini in una gabbia di 60 x45 cm)</i>	2.700	15	30	120	10
<b>20 cm.</b> Ondulati, Agapornis spp., Neophema, Piccoli Lori <i>(es.: 10 ondulati in una gabbia di 60 x45 cm)</i>	2700	10	40	250	15
<b>25 cm.</b> Calopsitte, Poicephalus (P. senegalus, rufiventris, meyeri, rueppellii) Lori grandi, Conuri, Neophema spp., Pyrrhura <i>(es.: 10 Calopsitte in una gabbia di 60 x45 cm)</i>	2700	6	40	450	20
<b>30 cm.</b> Roselle (Platycercus eximius), Parrocchetti dal collare (Psittacula cyanocephala, alexandri), Pionus spp, Pionites spp, Parrocchetto monaco, Nandayus nenday, Aratinga spp, Poicephalus (P. robustus, gulielmi, cryptoxanthus) <i>(es.: 4 Parrocchetti dal collare in una gabbia di 60 x45 cm)</i>	2700	4	50	600	25
<b>40 cm.</b> Ara (nobilis, auricollis, maracana), Cacatua (roseicapillus, sulphurea, s. citrinocristata, leadbeateri, goffini, sanguinea, ducorpsii), Rosella (Platycercus elegans, adelaidae, flaveolus), Cenerini, Amazona spp., grandi Lori ,Eclectus, Alisterus, Polytelis spp., Psittacula (krameri, cyanocephala, alexandri), Cyanoliseus p. patagonus <i>(es.: 2 esemplari in una gabbia di 75 x60 cm)</i>	4500	2	50	2000	40

## **Specie grandi**

Generalmente gli esemplari appartenenti alle specie grandi vanno mantenuti singolarmente in una gabbia. La misura minima della gabbia deve permettergli di sbattere le ali senza urtare i lati e di non toccare il fondo con la coda.

Nel caso di due esemplari che vengono mantenuti nella stessa gabbia la larghezza minima deve essere incrementata del 60%.

<b>Lunghezza approssimativa della specie</b>	<b>Misura minima della superficie del fondo (cmq)</b>	<b>N. uccelli</b>	<b>Altezza minima della gabbia (cm)</b>	<b>Incremento della superficie della base della gabbia per ogni ulteriore esemplare (cmq)</b>	<b>Lunghezza posatoio per individuo (cm)</b>
<b>50 cm.</b> Cacatua (galerita, ophthalmica, moluccensis, alba), Ara (severa, manilata) <i>(es.: 1 esemplare in una gabbia di 75 x60 cm)</i>	4500	1	75	2700	60
<b>Da 50 cm. a 100 cm.</b> Anodorhynchus hyacinthinus, Ara (ararauna, militaris, ambigua, macao, chloroptera) <i>(es.: 1 esemplare in una gabbia di 150 x90 cm)</i>	13.500	1	120	4800	80

**MISURE MINIME STRUTTURE DI STABULAZIONE**

**MAMMIFERI D'AFFEZIONE**

**1. Conigli**

Specie animale	Per gruppi fino a n. animali		Per animale in più	Altezza della gabbia
	Peso	Numero (n.)	Superficie cmq.	
				cm.
<b>Coniglio [*]</b>				
- razze nane fino a 2 kg.	1-2	3400	-	40
- razze piccole da 2 a 3,5 kg.	1-2	4800	-	50

[\*] Queste misure sono intese per 1-2 animali socievoli, o una coniglia madre con figliate fino al 30° giorno.

**2. Piccoli roditori**

Specie animale	Per gruppi fino a n. animali		Per animale in più	Altezza della gabbia
	Peso	Numero (n.)	Superficie cmq.	
				cm.
<b>Topo</b>				
- fino a 30 gr.	4	200	40	12
- più di 30 gr.	2	200	75	12
<b>Ratto</b>				
- fino a 100 gr.	2	350	100	12
- da 100 a 250 gr.	1	350	150	12
- da 250 a 500 gr.	1	600	250	14
- più di 500 gr.	1	800	300	14
<b>Criceto dorato/criceto nano</b>				
- fino a 80 gr.	2	200	75	12
- più di 80 gr.	1	200	150	12
<b>Cavia</b>				
- fino a 200 gr.	1	350	150	12
- da 200 a 400 gr.	1	600	200	14
- più di 400 gr.	1	800	500	14
<b>Gerbillo</b>	1-2	600	-	14
<b>Cincilla</b>	1-2	2500	-	50
<b>Scoiattolo striato</b>	1-2	3000	-	74

**3. Furetti**

Gabbia di superficie di almeno 6 mq. .

Gabbie con misure ridotte (minimo 2 mq.) sono ammesse alla condizione che l'animale abbia la possibilità di movimento all'esterno della gabbia, quotidianamente per alcune ore.

**4. Cane della prateria: 100x100x80 cm.**

**PESCI D'ACQUA DOLCE**

Gli acquari dovrebbero avere una capienza minima di 45 litri. La densità ammessa dipende dalla specie, dal sistema di filtraggio e aerazione dell'acqua. Si calcola un minimo di 3 litri ogni 10 cm. di pesce.

*esempio: 90 pesci di 2,5 cm necessitano di un acquario di 68 litri (ca 30x60x40 cm.).*

## UCCELLI

### 1. Passeriformi

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della voliera
	Numero (n.)	Superficie voliera cmq.	Superficie cmq.	cm.
Piccoli Passeriformi	4	1600	-	40
Usignoli del Giappone	2	1600	-	
Grandi passeriformi	2	1600	-	
Cocorite e calopsitte	2	3200	-	40
Specie piccole di colombi	2	3200	-	40
Merlo indiano	2	3200	-	75

### 2. Pappagalli

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della voliera
	Numero (n.)	Volume voliera mq.	Superficie mq.	m.
Grandi pappagalli (ara e cacatua)	2	8 (sup. 4 mq.)	1	2

## RETTILI

Specie animale	Numero (n.)	Superficie terrario in cmq.	Per animale in più superficie in cmq	Altezza terrario cm.
Tartarughe terrestri	1	9 x (lunghezza carapace) <sup>2</sup>	3 x (lungh. carapace) <sup>2</sup>	

Specie animale	Numero (n.)	Superficie terrario in cmq.	Per animale in più superficie in cmq.	Profondità parte sommersa (acqua) cm.
Tartarughe d'acqua parte emersa parte sommersa	1	2 x (lunghezza carapace) <sup>2</sup> 4 x (lunghezza carapace) <sup>2</sup>	1,5 x (lungh. carapace) <sup>2</sup> 2 x (lungh. carapace) <sup>2</sup>	lunghezza del carapace

Specie animale	Numero (n.)	Superficie terrario in cmq.	Altezza terrario cm.
Sauri terricoli	1-4 <b>[**]</b>	2 x (lunghezza totale) <sup>2</sup>	lunghezza totale
Sauri arboricoli	1-4 <b>[**]</b>	2 x (lunghezza totale) <sup>2</sup>	3 x (lunghezza totale)
Iguane verdi	2	2 mq (0,5 mq per ogni ulteriore animale)	2 m.
Serpenti terricoli	1-4 <b>[**]</b>	0,35 x (lunghezza totale) <sup>2</sup>	0,5 x (lunghezza totale)
Serpenti arboricoli	1-4 <b>[**]</b>	0,35 x (lunghezza totale) <sup>2</sup>	0,7 x (lunghezza totale)

**[\*\*]** secondo la specie.

Ad esempio: 5 tartarughe terrestri con un carapace da 20 cm.

1° animale:  $9 \times 20.2 = 3.600 \text{ cmq.}$   
dal 2° al 20° animale:  $19 \times 3 \times 20.2 = 22.800 \text{ cmq.}$   
totale: 2,64 mq.

-----